

TRIBUNALE DI CATANIA

Sezione Esecuzioni Immobiliari

AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO

Procedura Esecutiva Nº 258/2016

Promossa da: **DEUTSCHE BANK MUTUI SPA**

G.E.: Dott. SSA NELLY GAIA MANGIAMELI

L'avv. Gesualda Bizzini, vista l'ordinanza del G.E. resa in data 06 aprile 2018,

con la quale è stata ordinata la vendita del compendio pignorato con delega per le relative operazioni, ai sensi dell'art. 591bis C.p.C.,

visto il provvedimento del 28 ottobre 2020,

visto il provvedimento del 15 marzo 2025

AVVISA

che il giorno 21 GENNAIO 2026, alle ore 11.00 e seguenti, presso lo studio legale

presso lo studio legale del professionista delegato, sito in Catania, via Ruggero

Settimo n. 3, avrà luogo la **vendita senza incanto**, del seguente bene:

Lotto Unico - appartamento sito in Catania, via Luigi Sorrento n.8, posto al

piano secondo, di 6,5 vani catastali, la superficie commerciale dell'appartamento

è di mq. 118 con le aree esterne con **annesso locale cantina** posto al piano terra, ZARE

di mq 10, ed identificato con la lettera C.

Censito il catasto al N.C.E.U. al foglio 29, part.lla 1866 sub. 27 (già particella

866 sub 27)

PREZZO BASE D'ASTA: € 46.353,52

OFFERTA MINIMA: € 34.765,14

RILANCIO MINIMO: € 2.000,00

ASTE GIUDIZIARIE®

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Le unità immobiliari sopraindicate verranno vendute alle seguenti

MODALITA' E CONDIZIONI DI VENDITA SENZA INCANTO

1. Chiunque intenda partecipare all'asta dovrà depositare offerta di acquisto irrevocabile, in regola con il bollo, presso i suddetti locali entro le ore 12,00 del giorno antecedente a quello fissato per la deliberazione sulle offerte e per la eventuale gara fra gli offerenti.

Le offerte dovranno essere contenute in <u>duplice busta chiusa</u>. Sulla <u>prima busta</u> dovranno essere indicate le sole generalità di chi presenta l'offerta – (che può anche essere persona diversa dall'offerente o anche uno pseudonimo dell'offerente), il nome del Professionista delegato e la data della vendita. Nessun'altra indicazione - né numero o nome della procedura, né il bene per cui è stata fatta l'offerta, né l'ora della vendita o altro – deve essere apposta su questa busta esterna; all'interno di tale busta dovrà essere inserita una <u>seconda busta</u> anch'essa sigillata e contenente l'offerta, che invece recherà l'indicazione del numero della procedura e del bene per cui viene fatta l'offerta.

2. L'offerta dovrà contenere:

a) il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta).

Se l'offerente è coniugato e in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare. Se l'offerente agisce quale legale rappresentante di altro soggetto, dovrà essere allegato certificato del registro delle imprese da cui

risultino i poteri ovvero la procura o l'atto di nomina che giustifichi i poteri;

- b) i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta;
- c) l'indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore, a pena di inefficacia, di oltre un quarto del prezzo base indicato nell'avviso di vendita;
- d) il termine di pagamento del prezzo e degli oneri accessori, che non potrà comunque essere superiore a **centoventi giorni** dalla data dell'aggiudicazione;
- e) l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;
- all'offerta dovranno essere allegati, inseriti anch'essi in busta chiusa, una fotocopia del documento di identità dell'offerente nonché, <u>a pena di inefficacia</u> dell'offerta, un assegno circolare non trasferibile intestato alla procedura esecutiva per un importo pari al 10 per cento del prezzo offerto, a titolo di <u>cauzione</u>, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell'acquisto.
- 4. Salvo quanto previsto dall'art. 571 c.p.c., **l'offerta presentata è** irrevocabile, pertanto, si potrà procedere all'aggiudicazione al miglior offerente anche qualora questi non compaia il giorno fissato per la vendita.
- 5. La deliberazione sull'offerta avverrà ai sensi dell'art.572 c.p.c..
- 6. Le buste saranno aperte, alla presenza dei soli offerenti, il giorno ed all'ora indicati nell'avviso di vendita.
- 7. Qualora venga presentata <u>una sola offerta valida</u> per un importo pari o ZARIE superiore al prezzo base, la stessa è senz'altro accolta;
- 8. Qualora venga presentata <u>una sola offerta valida</u> per un importo inferiore al prezzo base, la stessa potrà essere accolta a meno che il creditore non abbia offerto il prezzo base chiedendo l'assegnazione del bene ed il Giudice non ritenga di disporre una nuova vendita.
 - 9. Qualora per l'acquisto del medesimo bene siano stata presentate più

offerte valide, si procederà a gara sulla base dell'offerta più alta (art.573 c.p.c.); nel corso di tale gara ciascuna offerta in aumento, da effettuarsi nel termine di sessanta secondi dall'offerta precedente, non potrà essere inferiore al 5% del prezzo indicato nell'avviso di vendita (arrotondato al migliaio di euro più prossimo); il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto;

- 10. Se la gara non può aver luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il delegato disporrà la vendita a favore del migliore o primo offerente, salvo che il prezzo offerto sia inferiore al prezzo base indicato nell'avviso di vendita ed il creditore abbia offerto il pagamento del prezzo base chiedendo l'assegnazione dell'immobile.
- 11. In caso di aggiudicazione l'offerente è tenuto al versamento del saldo prezzo entro il termine indicato in offerta ovvero, in mancanza, entro **centoventi** giorni dall'aggiudicazione. Nello stesso termine l'aggiudicatario dovrà depositare un importo pari al 20% del prezzo di aggiudicazione a titolo forfettario per gli oneri tributari, i diritti e le spese di vendita, salva la restituzione di quanto versato in eccedenza; il tutto mediante <u>assegni circolari</u> non trasferibili intestati alla procedura esecutiva. <u>Il mancato pagamento del prezzo determinerà la revoca della aggiudicazione e perderà le somme versate</u>;

La validità e l'efficacia dell'offerta è regolata dalle norme del codice di procedura civile, segnatamente:

- ai sensi dell'art. 571, comma 1 c.p.c., ognuno, tranne il debitore è ammesso a GUDIZIARIE offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato, personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell'art. 579, ultimo comma;

- essa non è efficace se perviene oltre il termine stabilito, se è inferiore di oltre

un quarto rispetto al prezzo indicato nel presente bando di vendita o se l'offerente presta cauzione in misura inferiore al decimo del prezzo da lui proposto;

- è irrevocabile, salvo quanto previsto dall'art. 571 c.pc..

SI PRECISA CHE

- la consultazione del sottofascicolo e maggiori informazioni si potranno avere presso lo studio legale Bizzini, in Catania, via Ruggero Settimo n. 3, tutti i lunedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e gli interessati hanno la facoltà di visionare l'immobile prima della vendita, contattando il delegato/custode **tramite pvp**;
- 2) <u>tutte le attività che, a norma degli artt. 571 e ss. c.p.c., devono essere</u>

 <u>compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal delegato presso lo studio legale ZIAR

 Bizzini, in Catania, via Ruggero Settimo n. 3;</u>
- 3) l'aggiudicatario potrà versare il prezzo tramite <u>mutuo ipotecario</u> con garanzia del medesimo immobile oggetto della vendita;
- qualora l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia del mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 luglio 1905, n.646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n.7 ovvero ai sensi dell'art. 38 del D. L.vo 10 settembre 1993 n.385 (mutuo fondiario), l'aggiudicatario dovrà versare direttamente all'Istituto Z.A.E. mutuante, nel termine per il versamento del saldo prezzo, la parte del prezzo corrispondente al credito dell'Istituto per capitale, interessi, accessori e spese della procedura nei limiti di quanto previsto dall'art. 2855 c.c., così come individuato dal delegato. L'eventuale somma residua dovrà essere versata al Professionista delegato. L'aggiudicatario dovrà consegnare al delegato la quietanza rilasciata dall'istituto di credito, nel termine fissato per il versamento

del saldo prezzo.



- 5) per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, l'aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art.

 40 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 come integrato e modificato dall'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento;
- 6) l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti; se esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni e trascrizioni saranno cancellate a spese e cura della procedura;
 - 7) qualora l'aggiudicatario non lo esenti, il custode procederà alla liberazione dell'immobile ove esso sia occupato dal debitore o da terzi senza titolo, con spese e cura della procedura;
 - 8) l'aggiudicatario è tenuto al pagamento degli oneri fiscali e tributari conseguenti all'acquisto del bene nonché dei compensi spettanti al delegato incaricato di predisporre la bozza del decreto di trasferimento e degli oneri concessori (registrazione, trascrizione voltura):
 - 9) per tutto quanto sopra non previsto si applicano le vigenti norme di legge.

SI RENDE NOTO CHE

- la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura. Eventuali differenze di misura non potranno dar la la luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;
- la vendita forzata non è soggetta alle nome concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo;

conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione del bene, operando congrua riduzione del prezzo;

- l'elaborato peritale relativo alla stima e valutazione degli immobili posti in vendita con la presente ordinanza è disponibile per la consultazione sul sito www.astegiudiziarie.it,

www.giustizia.catania.it.

internet

giusta la documentazione esistente nel fascicolo, con riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 380/2001 ed alla normativa ivi richiamata, si rinvia alla perizia di stima dell'Ing. Francesco Cantarella, depositata in atti.

L'aggiudicatario in ogni caso potrà avvalersi, ove ne ricorrano i presupposti, delle disposizioni di cui all'art. 40, Legge 28 febbraio 1985 n. 47, così come modificato dal D.P.R. sopra citato.

Catania, lì



Avv. Gesualda Bizzini





